

R.G. 6671/07 G.I.P.

R.G. 9066/07 N.R.

4529

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari , dr.ssa Claudia Matteini,

letti gli atti del procedimento penale a carico di **Diya Lumumba** (nato a Kindu in data 5.5.1963),

Knox Amanda Marie (nata negli Stati Uniti d'America in data 9.7.1987) , **Sollecito Raffaele**

(nato a Bari in data 26.3.1984) , **Guede Rudy Hermann** (nato in data 26.12.1986) tutti indagati

per i reati agli artt. 110 – 81 cpv. – 609 bis – 575 – 576 n. 5 c.p. per avere in concorso tra loro e

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso , con violenza e minaccia costretto la

cittadina britannica Kercher Meredith Susanna Cara , in atti generalizzata , a subire atti sessuali ,

utilizzando uno strumento da punta e da taglio alla regione del collo , nell'atto di commettere il

delitto di violenza sessuale – fatti commessi in Perugia nel corso della notte tra il primo e il 2

novembre 2007 ,


vista l'istanza avanzata dal P.M. dr. Giuliano Mignini , avente ad oggetto la richiesta di procedere

nelle forme dell'incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di

- Buttorwoth Robyn Carmel
- Frost Amy
- Purton Sophie
- Hayward Natalie Betina
- Bidwell Jade
- Power Helen Mary Elisabeth

rilevata la regolarità delle notifiche,

rilevato che l'art. 392 c.p.p. prevede al comma 1 lett. a) che si possa procedere con le forme dell'incidente probatorio all'assunzione di una testimonianza di una persona quando vi è fondato



motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento,
che nel caso di specie non sussistono i presupposti di cui sopra in quanto trattasi di ragazze molto giovani ed aventi una stabile residenza , se pure all'estero,
che di conseguenza le stesse possono essere raggiungibili in qualsiasi momento ,
che non risulta presente alcun altro grave impedimento alla loro audizione nell'eventuale sede dibattimentale,
ritenute , quindi , che l'incidente probatorio così come richiesto non è ammissibile ,


P.Q.M.

Il Giudice ,visti gli artt. 392 ss. c.p.p. ,
dichiara inammissibile l'incidente probatorio così come richiesto dal P.M.,
manda alla cancelleria per le comunicazioni .

Perugia - 9 GEN. 2008

Il Giudice

Dr:ssa Claudia Matteini



Depositato
in Cancelleria
Perugia - 9 GEN. 2008
CANCELLIERE C1
(Francesco Radicioni)

